

PROPOSTA DI CONSIGLIO METROPOLITANO ID 1001737280 - IE

OGGETTO: ACQUISTO DAL COMUNE DI VENEZIA DI N. 3.000 AZIONI DELLA SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA "VENIS - VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI SPA", AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO E DEL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI CONDUZIONE DATA CENTER

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante le *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*:

- i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10, prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50, dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e s.m.i., recante *“Approvazione del testo del Codice civile”*;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., recante il *“Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”* e, in particolare, l'art. 147-quater sui controlli sulle società partecipate;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i., recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”*;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante il *“Codice dei contratti pubblici”* e, in particolare:

- a) l'art. 5 *“Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”*,
- b) l'art. 192 *“Regime speciale degli affidamenti in house”*, unitamente alle *“Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”*, approvate dall'A.N.AC. con deliberazione, n. 235, del 15 febbraio 2017, successivamente aggiornata con deliberazione, n. 951, del 20 settembre 2017;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (T.U. *“Partecipate”* o *“TUSP”*) come integrato e modificato dal decreto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, il quale, ai fini dell'efficiente gestione

delle partecipazioni pubbliche, della tutela e della promozione della concorrenza e del mercato, della razionalizzazione e della riduzione della spesa pubblica, tra l'altro:

- a) opera un riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica e
- b) detta regole per la costituzione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di società, nonché per l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, da parte delle medesime amministrazioni;

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei sindaci, n. 1, del 20 gennaio 2016 ed, in particolare:

- a) l'art. 12, sulle competenze del Consiglio in materia di enti partecipati;
- b) l'art. 19, sull'assistenza e la collaborazione tecnico-amministrativa della Città metropolitana nei confronti dei Comuni del territorio;
- c) l'art. 24, sulla possibilità e le condizioni per l'Ente di partecipare, in forma di controllo, ad agenzie, società ed altri enti purché entro il perimetro dei propri compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;

visto il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per gli esercizi 2017-2019;

visti gli schemi del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione per gli esercizi 2018-2020, in corso di approvazione definitiva secondo la procedura fissata dall'art.1, co. 8, della legge n. 56/2014, entro la fine del corrente mese di dicembre del 2017;

visti, in particolare, gli obiettivi strategici e operativi dell'Ente per il prossimo triennio e, in particolare gli obiettivi gestionali assegnati alle società controllate e non, affidatarie di servizi strumentali o pubblici;

visto il regolamento sui controlli interni della Provincia di Venezia, applicabile alla Città metropolitana per continuità amministrativa e, in particolare, l'art. 16 relativo a "Il controllo sulle società in house";

vista la deliberazione, n. 11, in data 11 luglio 2017, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato ai sensi dell'art. 24, del decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i., la prevista ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente al 23 settembre 2016, unitamente alle conseguenti azioni di revisione straordinaria stabilendo di mantenere le sole partecipazioni indispensabili allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Città metropolitana;

premesso che:

- VENIS spa è una società per azioni "strumentale", interamente controllata in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia, che ne possiede direttamente una quota del 75%, mentre le altre quote sono possedute, indirettamente, tramite ACTV spa con una percentuale del 5,9%,

tramite Casinò di Venezia Gioco spa con una percentuale del 5%, tramite Veritas spa con una percentuale del 5% e tramite AMES spa, Insula spa e Ve.La spa, ciascuna con una percentuale del 3%;

- la società, in base a statuto, ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci, anche nell'interesse della collettività e del territorio comunale, attraverso:
 - a) la progettazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di sistemi di informatica e di sistemi e reti di telecomunicazione, anche in qualità di operatore di telecomunicazioni, ed in generale di qualsiasi sistema di elaborazione e comunicazione elettronica attraverso tutti i mezzi e forme consentiti dalle tecnologie e dalla loro evoluzione;
 - b) la razionalizzazione di sistemi già in esercizio;
 - c) la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
 - d) la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici e di telecomunicazione;
 - e) l'installazione e la manutenzione dei sistemi di informatica e delle reti di telecomunicazione, ivi inclusa la effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza, la rimessa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature;
 - f) la realizzazione e la gestione di prodotti e l'erogazione di servizi di "Information and Communication Technology", compresa l'attività di formazione del personale richiesta da dette attività;
 - g) la realizzazione e gestione di banche dati e di servizi di commercio elettronico connessi al governo del territorio del Comune di Venezia e all'erogazione di servizi nel medesimo;
 - h) l'esecuzione di lavori, la gestione e la realizzazione di opere, quali strutture mobili o immobili, impianti, infrastrutture o altre dotazioni patrimoniali comunali, strumentali e funzionali al sistema informativo ed alla rete di telecomunicazioni del Comune;
 - i) l'erogazione di ogni altra attività e servizio connessi a quelli forniti, che non rientrano nelle fattispecie precedenti; (articolo 4 statuto VENIS spa);
- la società ha raggiunto un fatturato medio nel triennio 2013-2015 di euro 14.276.202,33; non ha registrato perdite nel quinquennio 2011-2015; al 31 dicembre 2015 occupava un numero medio di dipendenti pari a 85 con una spesa per il personale di euro 5.307.478,00; è tuttora amministrata da un amministratore unico con compenso pari ad euro 31.327,00 e l'attività di controllo è affidata ad un collegio sindacale, composto da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, il cui compenso ammonta ad euro 39.166,00 euro; VENIS spa ha altresì effettuato la prescritta valutazione del rischio aziendale come risulta dalla relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell'art. 6 del TUSP e pubblicata sul rispettivo sito web;
- VENIS spa è attualmente affidataria in house, in regime di prosecuzione tecnica, dal Comune di Venezia, della realizzazione, sviluppo, conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni, ed è stata individuata con deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 29 giugno 2016, quale soggetto attuatore per la realizzazione delle attività dell'Agenda

Digitale ricomprese nell'ambito del PON Metro; il Comune sta procedendo a rinnovare il suddetto affidamento in house per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022;

- il Comune, in sede di adozione del relativo provvedimento di revisione straordinaria delle società partecipate, ha previsto il mantenimento della propria partecipazione in VENIS spa in quanto pienamente rispondente alle previsioni e ai vincoli del T.U. "Partecipate" e necessaria al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

preso atto che la richiamata legge n. 56 del 2014:

- i. individua, tra le finalità istituzionali generali della Città metropolitana, la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della stessa Città metropolitana (art. 1, co. 2);
- ii. affida a questo Ente, tra le altre, le funzioni promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (art. 1, co. 44), di raccolta ed elaborazione di dati e l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (art. 1, co. 85);

considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), attraverso il quale viene definito il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana, dando il via, in attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, ad un percorso di guida e accompagnamento per la riqualificazione della spesa ICT;

rilevato che:

- le linee d'azione contenute nel suddetto Piano consentiranno alle amministrazioni di pianificare investimenti e attività in maniera coordinata e con obiettivi comuni, definendo inoltre un quadro di riferimento organico rispetto allo sviluppo di politiche in materia ICT, anche per il mercato, secondo le linee guida europee e del Governo;
- il Piano, in particolare, ridefinisce il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della pubblica amministrazione nel suo complesso, a partire dalla riorganizzazione delle strutture fisiche per quanto attiene ai costi, alla sicurezza, alla qualità dei servizi, alla connettività, attraverso due passaggi fondamentali:
 - a) la razionalizzazione dei data center della pubblica amministrazione (PA) e il consolidamento dei data center meno efficienti in centri selezionati;
 - b) lo studio e la definizione del modello strategico evolutivo di *cloud* della PA, da implementare a seguito della razionalizzazione di cui al punto precedente;

atteso che, ai fini della razionalizzazione dei data center e del consolidamento dei data center meno efficienti in centri selezionati:

- AgID individuerà un insieme di infrastrutture fisiche della PA che diventeranno Poli Strategici Nazionali (PSN);

- i Poli strategici nazionali dovranno rispettare i requisiti di capacità, eccellenza tecnica, economica ed organizzativa indicati da AgID, la quale definirà una specifica procedura di qualificazione;
- tutte le pubbliche amministrazioni, se non qualificabili come PSN, verranno divise in due categorie, salvaguardando i loro investimenti pregressi:
 - Gruppo A - Data center di qualità che non sono stati eletti a Polo strategico nazionale, oppure con carenze strutturali o organizzative considerate minori. Queste strutture potranno continuare ad operare ma non potranno effettuare investimenti per l'ampliamento o l'evoluzione. Dovranno comunque garantire continuità dei servizi e disaster recovery, fino alla completa migrazione, avvalendosi dei servizi disponibili con il Contratto quadro SPC Cloud lotto 1 o messi a disposizione dai Poli strategici nazionali;
 - Gruppo B - Data center che non garantiscono requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di vista infrastrutturale e/o organizzativo, o non garantiscono la continuità dei servizi. Queste infrastrutture dovranno essere rapidamente consolidate verso uno dei Poli strategici nazionali o verso il cloud tramite i servizi disponibili con il Contratto quadro SPC Cloud lotto 1;

considerato che:

- tutte le amministrazioni sono tenute ad adeguare le proprie programmazioni per realizzare le azioni descritte nel Piano;
- la Città metropolitana, oltre alle funzioni attribuite dalla legge, è, insieme alla Regione, soggetto che esercita il ruolo di regia nell'aggregazione delle amministrazioni nella realizzazione del Piano; possiede quindi il ruolo istituzionale per attrarre i Comuni del territorio e offrire loro servizi digitali. Ad oggi tuttavia, pur ospitando già in convenzione, presso il proprio data center, i servizi web di numerosi soggetti pubblici del territorio, è dotata di una struttura data center che non è al momento dimensionata per ambire a candidarsi come polo strategico nazionale; conseguentemente, sempre in base alle indicazioni del Piano, non potrà effettuare investimenti per l'ampliamento o l'evoluzione tali da assorbire e consolidare, ai sensi del Piano AgID, i data center di altri enti del territorio che dovessero essere qualificati di gruppo B o di gruppo A;
- il Comune di Venezia è invece dotato di un data center strutturato, ampiamente dimensionato e provvisto dei requisiti di potenza e sicurezza, in linea con le *best practise* di organizzazione dei data center, adeguati a qualificarsi come polo strategico nazionale.
- il Comune non è però soggetto che esercita il ruolo di regia nell'aggregazione delle amministrazioni nella realizzazione del Piano, quindi non può esprimere la potenzialità per diventare polo strategico nazionale pur prestandosi ad essere considerato elemento di riferimento - vista anche la significatività territoriale ed infrastrutturale che ricopre - per la trasformazione digitale della Città metropolitana e dei Comuni del territorio;
- è pertanto interesse di questa Città metropolitana, del Comune capoluogo e degli enti del territorio, poter utilizzare tali risorse, per concorrere, acquisendone le potenzialità, a

diventare polo strategico nazionale, rispondendo in tal modo alle funzioni fondamentali della Città metropolitana ed ottimizzando anche gli investimenti effettuati dal Comune di Venezia sul proprio data center;

ritenuto che un tale progetto possa essere realizzato trasferendo il data center della Città metropolitana (distribuito presso le sedi di Ca' Corner, Centro servizi, Ex Abital) in housing e, progressivamente, in hosting, entro la struttura tecnologica del Comune di Venezia, così da concorrere per ottenere il riconoscimento di PSN, e da lì attrarre gli altri enti del territorio, come previsto dal Piano AgID, in sinergia con il Comune che è anche Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio del PON Metro, fra i cui obiettivi generali vi è l'utilizzo dei servizi digitali da parte di cittadini e imprese del territorio metropolitano;

considerato che:

- a) il predetto data center risulta affidato alla società VENIS spa, soggetta al controllo analogo del Comune di Venezia, di cui lo stesso è socio di maggioranza;
- b) la modalità amministrativa più appropriata per attuare il progetto è quella di entrare nella compagine societaria di VENIS SpA, acquisendo il 10% delle quote dal Comune di Venezia, così che anche la Città metropolitana possa utilizzare VENIS SpA come in house provinding per la propria gestione tecnologica;

attesa la rilevanza dei seguenti elementi per sostenere la validità di tale operazione:

- la coincidenza degli obiettivi pubblici perseguiti, peraltro rimarcati dall'assetto istituzionale introdotto per la Città metropolitana dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, consistente nella realizzazione di azioni ed interventi, ispirati alla medesima logica del Comune capoluogo, in ambiti territoriali compenetranti se non in parte coincidenti;
- l'interesse pubblico dato dalla convenienza di condividere sia le strategie progettuali, sia le competenze, le conoscenze e le strumentazioni a disposizione, realizzando sinergie, mettendo a valor comune, da un lato, il ruolo della Città metropolitana e la sua consolidata conoscenza e collaborazione con i Comuni del territorio sui temi del digitale; dall'altro, la consolidata infrastruttura data center del Comune, cogliendo le seguenti sinergiche convergenze di obiettivi:
 - a) poter candidare la complessiva infrastruttura tecnologica veneziana a polo strategico nazionale, salvaguardando e valorizzando così gli investimenti effettuati, anche a vantaggio dei Comuni del territorio;
 - b) poter attuare le linee d'azione del Piano AgID aggregando e coordinando le pubbliche amministrazioni del territorio nel processo di razionalizzazione e consolidamento dei rispettivi data center, conseguendo consistenti economie di scala;
 - c) offrire ai cittadini dell'intero territorio metropolitano servizi tecnologici coordinati ed innovativi, anche nell'ambito delle risorse del PON metro, affidate in gestione a VENIS spa;
 - d) acquisire una dimensione per concorrere ai progetti europei e perseguire una maggiore

qualità dei servizi;

preso atto che, ai sensi dell'art. 5 del Codice dei contratti:

- 1) “un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione dello stesso codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ovvero esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative di questa;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata (in termini di fatturato totale medio, o di altra idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla società nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- 2) l'aggiudicazione dell'appalto può avere luogo senza applicare il codice, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 1), anche in caso di controllo congiunto da parte di più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ovvero quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;”

considerato, in proposito, che la società risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa ai fini dell'affidamento in house di servizi in quanto:

- è a capitale interamente pubblico, controllata in via diretta e indiretta dal Comune di Venezia;

- negli ultimi tre anni, conformemente alle previsioni di cui all'art. 5, co. 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., oltre l'80 per cento delle attività di VENIS spa, in termini di fatturato totale medio, è stata effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Venezia e dalle aziende da questo partecipate che a loro volta fanno parte della relativa compagine societaria, come risulta dai bilanci della società;
- il relativo statuto prevede l'inalienabilità del capitale a privati, il potere di nomina dell'amministratore unico e della maggioranza dei componenti del collegio sindacale da parte del Sindaco del Comune di Venezia (che, di diritto, è anche Sindaco della Città metropolitana), l'attribuzione all'Assemblea ordinaria di maggiori poteri rispetto agli statuti delle società private e la costituzione di un Comitato di coordinamento e controllo;
- inoltre, il medesimo statuto è stato adeguato, verso la fine del 2016, alle prescrizioni dettate dal TUSP mediante l'inserimento di tutte le clausole previste per le società in house (ovvero oggetto sociale esclusivo consistente nella produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci o allo svolgimento delle loro funzioni, e obbligo che oltre l'ottanta per cento del relativo fatturato sia effettuato nell'interesse degli enti costituenti o partecipanti con l'avvertenza che la produzione ulteriore è consentita solo a condizione di permettere il conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società) e di quelle previste, in generale, per le società in controllo pubblico e, nello specifico, per le società per azioni;

preso atto che, alle luce di queste premesse, il servizio informatica della Città metropolitana ha redatto le "Linee guida per la redazione del contratto di servizio regolante i rapporti tra Città metropolitana e VENIS spa", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle quali vengono individuati in termini generali e, in conformità con i documenti di programmazione dell'Ente e con le prescrizioni del regolamento sui controlli interni, i contenuti di massima del futuro contratto di servizio;

atteso che, occorrendo procedere all'acquisto di una partecipazione in una società già costituita, l'articolo 5 del richiamato TUSP, fa obbligo alle amministrazioni pubbliche di motivare analiticamente il relativo atto deliberativo con riferimento a:

- 1) la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- 2) le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- 3) la compatibilità della scelta coi principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 4) la compatibilità della scelta dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

considerato che, in ordine alla necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana, l'acquisto dal Comune di Venezia del 10% delle azioni di VENIS spa, corrispondente ad un numero di 3.000 (tremila) azioni, risulta indispensabile per le motivazioni dettagliatamente sopra illustrate, ovvero per dare attuazione alle linee d'azione del

Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019 e dar modo all'Ente di concorrere a diventare un polo strategico nazionale in conformità alle finalità e alle funzioni istituzionali assegnategli dalla legge n. 56/2014 e s.m.i. a beneficio della collettività e del territorio;

considerato che, rispetto alle ragioni e alle finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio:

- per la Città metropolitana l'operazione di acquisto delle azioni e di successivo affidamento in house dei servizi risulta in linea con gli obiettivi strategici e operativi e con le risorse a questi collegate, contenuti negli schemi di bilancio e di documento unico di programmazione 2018-2020, risultano pertanto finanziariamente sostenibili;
- la vendita e l'acquisto delle azioni tra Enti pubblici ricade nella fattispecie di cui all'art. 10, co. 2, secondo periodo, del TUSP, consentendo al Comune di Venezia la negoziazione diretta con la Città metropolitana;
- allo scopo è stata avviata apposita trattativa che ha condotto a definire un prezzo di acquisto di euro 105,66 per azione, per un importo complessivo di euro 316.980,00, calcolato sulla base dei dati del patrimonio netto atteso al 31 dicembre 2017, pari ad euro 3.169.828,00, risultante dal preconsuntivo presentato dalla società al medesimo Comune nel corso dell'assemblea dei soci del 17 ottobre 2017;
- trattandosi di negoziazione diretta tra amministrazioni pubbliche, il suddetto prezzo è stato ritenuto momentaneamente congruo da entrambi gli enti con riserva di un eventuale conguaglio, attivo o passivo, sulla scorta del valore effettivo del patrimonio netto del prossimo bilancio 2017 di VENIS spa, che sarà approvato, a sensi di legge, entro il mese di aprile del 2018 e della valutazione sulla congruità del prezzo fornita da un soggetto terzo;
- per il Comune la cessione delle azioni non determinerà il venir meno del controllo della società, né influirà sui servizi da questo affidati ma attuerà i contenuti di integrazione del rispettivo piano di razionalizzazione delle partecipate;
- per la Città metropolitana l'operazione di acquisto appare conveniente anche alla luce dell'andamento positivo della società, sia in termini di risultato di esercizio degli ultimi 5 anni (pari ad euro 129.814,00 nel 2016; 159.097,00 nel 2015; 56.711,00 euro nel 2014; 121.308,00 euro nel 2013; 213.099,00 euro nel 2012) che in termini di fatturato degli ultimi tre anni (pari ad euro 13.414.360,00 nel 2016; 13.259.607,00 nel 2015; 11.666.763,00 nel 2014);
- la scelta di acquistare il 10% del capitale sociale permetterà, tra l'altro, alla Città metropolitana di richiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci in conformità a quanto previsto dall'art. 2367 "Convocazione su richiesta di soci" del Codice civile;
- per la società, la cessione delle azioni alla Città metropolitana determinerà un potenziale incremento del fatturato e un'estensione ed integrazione delle attività in ambito metropolitano;

considerato, altresì, che:

- ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'art. 192 del Codice dei contratti impone alle stazioni appaltanti di effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- ai fini della prescritta valutazione sulla congruità del prezzo dei servizi che si prevede di affidare e, quindi, dei costi che l'Ente dovrà sostenere, la Città metropolitana ha ritenuto di avvalersi, a fini di economicità, dei risultati, della stima già commissionata dal Comune di Venezia a PricewaterhouseCoopers Advisory spa, advisor appositamente individuato nel 2017 per valutare la congruità economica, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'affidamento in house, a VENIS spa, degli analoghi servizi comunali per il prossimo quinquennio;
- l'advisor, facendo ricorso a parametri di raffronto dei valori mercato sia "interni" (quali pubblicazioni scientifiche, pareri e relazioni di esperti, giudizi di tecnici di settore, dati rilevati direttamente presso realtà simili) che "esterni" (quali accordi quadro e bandi CONSIP, ecc) utili ad identificare i costi standard e le voci di costo elementari, ha attestato, con riferimento, fra l'altro, a tutti i servizi di conduzione data center, la congruità economica dell'offerta in house providing di VENIS spa, la quale è stata ritenuta *"la soluzione più adatta ad assicurare la maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa per i servizi da implementare"*;
- l'advisor ha quindi certificato che il costo stimato dei servizi affidabili a VENIS spa, al netto del possibile adeguamento Istat, risulta complessivamente inferiore alle stime di mercato per il prossimo quinquennio;
- l'affidamento, tra l'altro, consentirà di salvaguardare e valorizzare gli investimenti ad oggi effettuati dalla Città metropolitana, di offrire ai Comuni e ai cittadini dell'intero territorio metropolitano servizi tecnologici coordinati ed innovativi, anche nell'ambito delle risorse del PON metro, affidate in gestione a VENIS spa, così garantendo dei sicuri benefici per la collettività e per i Comuni dell'area metropolitana, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- i risultati della predetta stima, unitamente alla descritta situazione della Città metropolitana, sotto dimensionata per ambire a candidarsi come polo strategico nazionale, confermano in ultima analisi la bontà della scelta del modello in house per le gestione dei servizi oggetto di affidamento a VENIS spa;

rilevato che la scelta dell'intervento finanziario previsto risulta compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ovvero con l'art. 107 del TFUE, in quanto non ha riflessi sul mercato interno, non incidendo in alcun modo sugli scambi tra Stati membri dell'Unione Europea favorendo talune imprese o talune produzioni, così falsando o minacciando di falsare la concorrenza;

atteso che l'esercizio del controllo analogo ai fini dell'affidamento dei servizi di conduzione data center, conduzione reti e telecomunicazioni e di eventuali ulteriori servizi da parte della Città metropolitana verrà garantito:

- a) attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, previsto dall'art. 29 dello statuto sociale, col compito di verificare, almeno ogni sei mesi, lo stato di attuazione degli obiettivi e delle direttive impartite alla Società dagli enti e aziende locali azionisti nell'Assemblea dei soci, e del quale farà parte anche un rappresentante della Città metropolitana;
- b) dal meccanismo decisionale in sede assembleare, previsto dall'art. 15, co. 3, dello statuto, per cui ogni decisione e deliberazione, sia in sede di assemblea ordinaria che straordinaria, riguardanti il servizio di cui è titolare ciascun socio deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato e con il voto favorevole del socio interessato;
- c) dalle clausole contenute nel contratto di servizio redatto sulla base delle linee guida di cui all'allegato A del presente provvedimento;

considerato che il suddetto controllo analogo, anche congiunto, che la Città metropolitana potrà esercitare, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 5 del codice dei contratti, su VENIS spa, potrà ad ogni modo essere ulteriormente rafforzato anche approvando apposito schema di patto parasociale da sottoscrivere con gli altri soci della società;

dato atto che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, co. 2, del TUSP, e dall'art. 3, co. 1, lett. b) del regolamento per la partecipazione della Provincia di Venezia, applicabile per continuità amministrativa dopo il subentro della Città metropolitana, lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto a consultazione *on line* dal al, mediante pubblicazione nel portale istituzionale dell'Ente, in esito alla quale è/non è pervenuta alcuna osservazione della/e quale/i si è tenuto/non si è tenuto conto, attraverso

dato atto altresì che sul presente provvedimento è stato acquisito, ai sensi dell'art. 239 del Tuel, il parere favorevole del collegio dei revisori dell'Ente, concernendo lo stesso la proposta di partecipare ad un organismo esterno e le modalità di gestione di servizi;

considerato che la presente deliberazione riviste carattere d'urgenza ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs n. 267/2000, occorrendo porre in essere con sollecitudine, seppur in attesa dell'approvazione del bilancio 2018-2020, ogni adempimento volto a dare a concretezza all'operazione di acquisto della partecipazione e di successivo affidamento in house dei servizi, stante l'avvio ormai prossimo della procedura messa in atto da AgID per l'individuazione dei poli strategici nazionali,

d e l i b e r a

- 1) di acquistare, per le motivazioni dedotte in premessa, dal Comune di Venezia n. 3.000 (tremila) azioni della società “VENIS - Venezia informatica e sistemi spa” ad un prezzo unitario di euro 105,66 l’una, per complessivi euro 316.980,00, pari al 10% del capitale sociale, fatta salva la possibilità di un successivo conguaglio, attivo o passivo, alla luce del valore effettivo del patrimonio netto risultante dal bilancio 2017 di VENIS spa e con riserva di acquisire apposita valutazione sulla congruità del prezzo di acquisto da un soggetto terzo;
- 2) di subordinare l’acquisto di cui al punto 1) all’approvazione definitiva del bilancio e del documento unico di programmazione per gli esercizi 2018-2020 della Città metropolitana, oltre che di apposita deliberazione di vendita delle quote da parte del Consiglio comunale di Venezia, dando atto che la sottoscrizione del contratto di compravendita delle azioni e ogni ulteriore adempimento collegato all’operazione di acquisto verranno curati, nei primi mesi del 2018, dal dirigente del servizio società partecipate;
- 3) di definire, nell’allegato A, gli indirizzi per la redazione del contratto di servizio regolante i rapporti tra Città metropolitana e VENIS spa, dando atto che l’approvazione e la stipula dello stesso contratto saranno curate dal dirigente del servizio informatica dell’Ente;
- 4) di dare atto che l’affidamento dei servizi individuati nell’Allegato A alla presente deliberazione avverrà in conformità e secondo la procedura dettata dalle “Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”, approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione, anche d’intesa col Comune di Venezia, quale soggetto competente all’iscrizione presso il nuovo elenco A.N.AC.;
- 5) di trasmettere, così come previsto dall’art. 5, co. 3, del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i., il presente provvedimento e i relativi allegati alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della legge n. 287/1990 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto alle forme di pubblicità previste per gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico, e alle ulteriori forme di pubblicazione stabilite dai decreti legislativi n. 175 del 2016 e n. 33 del 2013 e s.m.i.

ALLEGATO A)

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO REGOLANTE I RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA E VENIS S.P.A

Il **Contratto di servizio** regolante i rapporti tra Città metropolitana di Venezia e VENIS spa dovrà rispettare le seguenti linee guida, da inserire quali elementi essenziali del testo che dovrà essere successivamente redatto ed approvato in esecuzione alla deliberazione del Consiglio metropolitano n ... del

1. avere durata triennale 2018-2020, rinnovabile, previo conforme provvedimento dei competenti organi di entrambe le parti;
2. nell'ambito della disciplina generale del rapporto giuridico ed economico tra Città metropolitana di Venezia e Venis S.p.A. relativo alla gestione dei servizi assegnati in *house providing*, in quanto determinanti la scelta partecipativa, dovrà prevedere le seguenti attività e, quale corrispettivo per tutta la durata dell'affidamento, i seguenti importi di riferimento:
 - i. **conduzione data center** (comprendente, per il solo primo anno, il *moving* dei data center metropolitani presso le Pleiadi): euro 550.000,00 (IVA inclusa per il triennio), e contenere la gestione dei seguenti sottoservizi, con riserva di ulteriori specificazioni:
 - conduzione sistemistica dell'infrastruttura del data center e servizi professionali specialistici
 - hosting dei sistemi e delle relative applicazioni e contenuti
 - servizi di salvataggio e ripristino dei sistemi e basi dati; disaster recovery/continuità operativa
 - gestione e manutenzione tecnica dei locali (energia, impianti rilevazione fumi, antincendio, gruppi di continuità e gruppi elettrogeni, sistemi antiallagamento e monitoraggio temperatura, servizio di sorveglianza e accesso ai locali e sistemi di videosorveglianza)
 - gestione delle implementazioni e della scalabilità;
 - predisposizione piani di analisi dei servizi da erogare ai fini della conduzione del data center: fino euro 200.000,00 (IVA inclusa per il triennio 2018-2020).
3. Dovrà disciplinare:
 - a) la definizione delle prestazioni (oggetto, obiettivi, descrizione, costi e tempi degli interventi);
 - b) le modalità di pianificazione, esecuzione ed organizzazione (responsabilità, attività svolte, obblighi specifici delle parti);
 - c) le modalità di condivisione e predisposizione di apposito Piano annuale dettagliato delle attività, le relative previsioni di spesa e le modalità di erogazione (vedi successivo punto 4);
 - d) i fattori e gli standard di qualità e l'individuazione dei livelli di servizio (indicatori e target);
 - e) l'individuazione delle modalità di controllo e verifica delle prestazioni disciplinate e dello svolgimento del servizio in genere: condivisione dei dati, trasparenza, monitoraggio, (vedi successivo punto 7);
 - f) la realizzazione, in accordo con la Città metropolitana, di indagini di soddisfazione;
 - g) collaudi e pagamenti dei corrispettivi, penali in caso di inadempimento, definizione in via bonaria delle controversie, modalità di riutilizzo di eventuali penali;
4. il Piano annuale dettagliato delle attività, redatto in modo condiviso con la Città metropolitana, dovrà essere conforme e coerente con i documenti di Programmazione generale dell'ente.
5. dovrà prevedere la possibilità di aggiornare il Piano annuale, in accordo tra le parti, in relazione:
 - a) all'evoluzione delle norme vigenti in materia amministrativa, informatica e di telecomunicazioni;
 - b) all'evoluzione tecnologica nell'ambito ICT;
 - c) ad intervenute mutate condizioni tali da non assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizio e risorse disponibili

6. dovrà prevedere le modalità di affidamento di ulteriori servizi, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli concernenti la conduzione di reti e telecomunicazioni, e il dettaglio della relativa offerta, con riserva di procedere al conseguente affidamento in base ed a seconda degli esiti di apposita indagine di mercato;
7. dovrà definire un sistema di controllo, monitoraggio e report sulla gestione dei servizi affidati e sulle prestazioni della Società in termini di verifica dei livelli di servizio e parametri di qualità, in modo da consentire l'esercizio da parte del Città metropolitana di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (ulteriore a quello esercitato in qualità di Socio);
8. dovrà precisare le modalità di implementazione dell'infrastruttura tecnologica messa a disposizione della Città metropolitana e i relativi costi, dettagliando gli aspetti della gestione relativa ad altri enti che stipulassero convenzioni con la Città metropolitana per la gestione data center nell'ambito dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella PA di Agid e dei servizi di polo strategico nazionale;
9. dovrà prevedere la possibilità per la Città metropolitana di sostituirsi alla Società, con rivalsa per le spese sostenute, in caso di suo inadempimento o di interruzione o sospensione del servizio, e per l'esecuzione degli interventi necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività affidate;
10. dovrà prevedere l'obbligo per la Società, in caso di suo inadempimento contrattuale, di manlevare e tenere indenne la Città metropolitana nei confronti di eventuali richieste formulate da parte di terzi;
11. dovrà prevedere l'obbligo per la società di predisporre ed inviare alla Città metropolitana i conti economici relativi al contratto di servizio, elaborati secondo i dati del Controllo di Gestione, per le attività svolte alle scadenze che verranno concordate tra le parti.
12. dovrà definire le procedure per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al variare delle necessità dell'ente.
13. dovrà contenere una clausola relativa agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: *Proposta di Consiglio metropolitano*

OGGETTO: *ACQUISTO DAL COMUNE DI VENEZIA DI N. 3.000 AZIONI DELLA SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA "VENIS - VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI SPA", AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO E DEL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI CONDUZIONE DATA CENTER*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera in oggetto*

IL DIRIGENTE
MATTEO TODESCO

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: *Proposta di Consiglio metropolitano*

OGGETTO: *ACQUISTO DAL COMUNE DI VENEZIA DI N. 3.000 AZIONI DELLA SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA "VENIS - VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI SPA", AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO E DEL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI CONDUZIONE DATA CENTER*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera in oggetto*

IL DIRIGENTE
Franca Sallustio

atto firmato digitalmente

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

TIPO ATTO: *Proposta di Consiglio metropolitano*

OGGETTO: *ACQUISTO DAL COMUNE DI VENEZIA DI N. 3.000 AZIONI DELLA SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA "VENIS - VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI SPA", AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO E DEL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI CONDUZIONE DATA CENTER*

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.*

Si precisa che:

- i. la spesa attualmente stimata per l'acquisto della quota azionaria in euro 316.980,00 dovrà esser congruità successivamente all'approvazione del bilancio 2017, come indicato nel testo della delibera;*
- ii. la suddetta spesa trova copertura in apposito stanziamento di bilancio di previsione 2018/2020 (voce n. 3010301211734297 . stanziamento 350.000,00) adottato dal Consiglio metropolitano nella seduta del 5 dicembre 2017 e che verrà approvato , previo parere della conferenza dei sindaci, nella seduta del 21 dicembre 2017.*

*Il Dirigente del Servizio Finanziario
Matteo Todesco*



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Attestazione Segretario Generale

TIPO ATTO: Proposta di Consiglio metropolitano

OGGETTO: ACQUISTO DAL COMUNE DI VENEZIA DI N. 3.000 AZIONI DELLA SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA "VENIS - VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI SPA", AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO E DEL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI CONDUZIONE DATA CENTER

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

*Il Segretario Generale
Stefano Nen*